

POLICY BULLISMO E CYBERBULLISMO

PROTOCOLLO D'INTERVENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

Premessa

La scuola è una comunità educante e come tale ha il compito di salvaguardare il benessere psico-fisico di tutti i suoi componenti. In tale contesto formativo, è necessario conoscere e prevenire atti di bullismo e cyberbullismo che comportano una serie di violenze fisiche e/o psicologiche.

Le nuove tecnologie, le comunità virtuali, le comunicazioni digitali devono essere fruibili dagli studenti in modo critico e responsabile, non solo supportati da un'adeguata formazione, ma anche tutelati dalla normativa vigente, in particolare dalla legge 71/2017.

Secondo la normativa vigente, la responsabilità della scuola si estende ad eventi accaduti in rete, anche avvenuti al di fuori della scuola, pure in tempi non scolastici, ma di cui sia venuto a conoscenza un docente o un educatore o personale ATA.

L'obbligo di segnalazione è individuale e ricade quindi su tutto il personale scolastico.

Obiettivi della Policy

Favorire l'informazione, la conoscenza e la divulgazione di comportamenti corretti per tutta la comunità scolastica, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo

Definizioni

BULLISMO

Il bullismo può essere definito come una forma di prevaricazione, singola o di gruppo, che viene esercitata in modo continuativo nei confronti di una vittima predestinata.

Non fa riferimento a un semplice comportamento aggressivo, ma a una vera e propria esperienza persecutoria.

Il bullismo consiste in un abuso di potere premeditato e ripetitivo diretto contro uno o più individui incapaci di difendersi a causa di una differenza di status sociale o di potere.

Un atto di bullismo si caratterizza quindi per:

- Intenzionalità
- Ripetitività
- Sistematicità
- Asimmetria del potere
- Presenza di complici e spettatori
- Incapacità di difendersi della vittima

Il bullismo può essere declinato nelle seguenti macro-categorie:

- Fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, danneggiamento alle cose altrui, furto intenzionale)
- Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false o offensive su un compagno, provocazioni, ecc.)
- Relazionale: sociale (per es. escludere un compagno dalle attività di gruppo) o manipolativo (per es. rompere i rapporti di amicizia di cui godeva la vittima)
- Cyberbullismo (vedi definizione successiva)

Attori del bullismo sono

- Il bullo: prende attivamente l'iniziativa nel fare prepotenze ai compagni. E' forte fisicamente e psicologicamente, ha un'elevata autostima, un atteggiamento favorevole verso la violenza ed è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti). Considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Spesso ha elevate abilità sociali. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o *bulli passivi*) che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.
- La vittima passiva: subisce prepotenze spesso legate a una caratteristica particolare rispetto al gruppo (per es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale). Generalmente è prudente, sensibile e non aggressiva. Si considera timida e poco attraente. Talvolta ha una bassa opinione di sé e della propria situazione. Isolata dal gruppo di coetanei, difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.
Talvolta la vittima può essere provocatrice: richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori. Tende a controbattere e può essere fastidiosa anche per gli adulti. Il suo comportamento provoca tensione, irritazione e reazioni negative da parte di molti compagni o, addirittura, di tutta la classe. Questi comportamenti attirano su di sé le prevaricazioni del prepotente.
- Gli osservatori/spettatori: spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza di coetanei, i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per indifferenza. Fra gli osservatori si distinguono: l'esterno (chi non fa niente ed evita il coinvolgimento diretto o indiretto con situazioni di prepotenza), il sostenitore (chi rinforza il comportamento del bullo ridendo, incitandolo, o semplicemente stando a guardare) e il difensore (chi prende le difese della vittima consolandola o cercando di far cessare le prepotenze).

CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita. Manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi per oggetto anche uno dei componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". (art. 1 comma 2, L. 71/2017)

Il cyberbullismo è dunque una nuova forma di bullismo che può concretizzarsi con l'invio di sms, mms, @mail offensive o minatorie, divulgazione di messaggi via chat, offensivi per la vittima, nonché mediante veicolazioni di immagini e altri contenuti all'interno dei social network.

Caratteristiche del cyberbullismo:

- Pervasività: aggressione "anywhere, anytime". Le vittime si sentono perseguitate sempre, anche a casa: non vi sono più limiti temporali e geografici.

- Anonimato: i cyberbulli possono essere anche persone sconosciute o compagni che nascondono la propria identità.
- Ampiezza della portata delle condotte: il materiale del cyberbullismo può diffondersi in tutto il mondo.
- Mancanza di empatia: in assenza di feedback verbali e paraverbali e mancanza di contatto fisico, il cyberbullo non comprende il danno emotivo arrecato alla vittima.

Principali manifestazioni di cyberbullismo

- Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- Sexting: unione tra le parole sexual e texting, è l'invio di immagini e messaggi con esplicito riferimento sessuale attraverso smartphone o PC, con diffusioni su app e messaggistica e/o social network.
- Harassment: messaggi insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso l'uso del computer e/o dello smartphone.
- Molestare una persona con messaggi che contengono esplicite minacce, attraverso dispositivi di comunicazione elettronica, ripetuti a tal punto che la vittima teme per la propria incolumità.
- Sextortion (ricatto sessuale): immissione su internet di messaggi e immagini sessualmente esplicite con finalità estorsive.
- Challenges autolesioniste: forme di attacco al corpo per mostrare il proprio coraggio a se stessi e agli altri, in cui vince chi riesce a sopportare più a lungo il dolore, il tutto documentato e diffuso online.
- Hatespich: pubblicazione di contenuti a sfondo razzista o di incitamento all'odio sulle piattaforme digitali.
- Esclusione: estromissione intenzionale di un soggetto dall'attività online.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- Trickery o Outing (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili

RUOLI E RESPONSABILITA'

Il Liceo Scientifico Bottoni, in quanto Comunità Educante, si impegna a mettere in atto strategie didattiche e formative al fine di prevenire e combattere qualsiasi forma di emarginazione, prepotenza, violenza, sopruso, declinati anche in bullismo e cyberbullismo.

Ogni componente della scuola è invitato quindi ad impegnarsi per costruire relazioni sociali positive finalizzate al consolidamento di un clima sereno e costruttivo che sia di supporto agli studenti in difficoltà e prevenga comportamenti contrari allo sviluppo del benessere psicofisico.

- **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Coinvolge nella prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo tutte le componenti scolastiche, per questo:

Nomina un docente referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Indica le linee guida a cui attenersi.

Promuove azioni di sensibilizzazione e sostiene attività educative e culturali per gli studenti finalizzate all'acquisizione delle competenze di cittadinanza.

Favorisce il dialogo e il confronto su queste tematiche fra tutte le componenti scolastiche, creando i presupposti di regole condivise di comportamento.

Garantisce la sicurezza della Comunità Scolastica.

Coordina le procedure d'intervento nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo.

- **IL DOCENTE REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO (B&C):**

Promuove progetti d'Istituto.

Si interfaccia con le strutture preposte sul territorio per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Propone strumenti e azioni laddove vengano individuate situazioni a rischio.

Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

Partecipa attivamente alle attività dell'Osservatorio per il bullismo del Municipio 8.

Cura la redazione e la revisione della Policy sulla base delle osservazioni ricevute da tutti i soggetti interessati e coinvolti.

- **IL COLLEGIO DOCENTI:**

Promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno di B&C.

- **IL CONSIGLIO DI CLASSE:**

Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la presa di coscienza dei valori di convivenza civile e l'assunzione di comportamenti adeguati.

Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.

Comunica tempestivamente al Dirigente e al referente preposto eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Informa i genitori del patto di corresponsabilità e del presente documento.

- **I DOCENTI nel libero esercizio della loro professionalità:**

Argomentano insieme agli studenti il regolamento e la Policy di Istituto.

In linea con gli orientamenti della Scuola, educano alla convivenza civile e all'uso responsabile di Internet.

Favoriscono la formazione del gruppo classe, incoraggiano la collaborazione, assegnano compiti di cooperazione, danno spazio al dialogo valorizzando i canali comunicativi.

Monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione secondo la procedura prevista e riportata di seguito (*vedi modalità d'intervento*).

- **IL PERSONALE ATA:**

Viene informato per acquisire un'adeguata consapevolezza circa la politica d'Istituto e le relative buone pratiche.

Segnala tempestivamente al Dirigente e al referente scolastico qualsiasi azione di bullismo e di cyberbullismo

- **GLI STUDENTI:**

Partecipano attivamente ai Progetti educativi che la scuola programma.

Danno un feedback critico e costruttivo delle attività svolte.

Si impegnano a rispettare le regole e mantenere un clima civile di rispetto reciproco.

Sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno dell'Istituto, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

In un'ottica di mantenimento e promozione di benessere, sono tenuti a segnalare agli organi preposti (Docenti, collaboratori scolastici, referente del bullismo/cyberbullismo, Dirigente scolastico) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che sarà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

- **I GENITORI:**

Partecipano alle attività di formazione/informazione, proposte dalla scuola.

Si tengono informati sui Progetti che la scuola attiva per favorire il benessere dei loro figli.

Conoscono il Regolamento della scuola e il Patto di corresponsabilità e collaborano secondo le modalità previste.

Sono consapevoli del significato e della gravità degli atti di bullismo e cyberbullismo.

MODALITA' D'INTERVENTO

Rilevazioni Alunni, famiglie, docenti e personale ATA sono invitati a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse.

La segnalazione da parte del personale scolastico al Dirigente Scolastico e/o al Referente dovrà seguire la procedura riportata in seguito.

E' bene ricordare che alcuni atti di bullismo e cyberbullismo sono già di per se stessi **reati** e, come tali, devono essere denunciati da chiunque ne venga a conoscenza. L'omissione di denuncia costituisce reato (art. 361 codice penale).

Alcuni esempi di reati nell'ambito di azioni di bullismo e cyberbullismo sono:

- **Minaccia grave:** provocare in altri il timore di un immeritato danno, prospettando in qualunque modo, con parole, gesti, scritti, un male futuro e ingiusto, la cui realizzazione dipenda esclusivamente dalla volontà di chi minaccia e che sia di tale rilevanza da turbare obiettivamente la tranquillità della vittima.
- **Induzione alla prostituzione minorile:** qualsiasi attività di persuasione o convincimento operata nei confronti di un minore affinché offra il proprio corpo ad altre persone.
- **Diffamazione:** quando si offende la reputazione altrui anche a mezzo di Internet (social, chat, o qualsiasi sito internet). Anche la condivisione di like o post offensivi può integrare una fattispecie

di reato. Integra il reato anche la pubblicazione di foto o filmati imbarazzanti. Il consenso a scattare una fotografia non equivale al consenso a pubblicarla.

- Sostituzione di persona: quando si finge di essere qualcun altro sul web, inducendo in errore i terzi, ad esempio creando un falso profilo social (fake) o aprendo e utilizzando un account e-mail sotto falso nome. Può commettere tale reato anche chi chatta sotto falso nome per poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia o confidenza.
- Trattamento illecito dei dati personali: quando vengono diffusi su Internet dati personali di un'altra persona (pubblicare sue foto o video, condividere il suo numero di telefono o indirizzo mail, taggarla...) senza il suo consenso, recandole un danno.
- Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico: quando si custodiscono o si condividono foto o video a sfondo sessuale di minorenni e si è consapevoli della minore età della persona ritratta.
- Furto d'identità: quando ci si impossessa dei dati personali di un'altra persona senza averne il permesso e a sua insaputa (profili rubati).

Cosa non è bullismo: è necessario sottolineare *che giochi turbolenti e le "lotte", particolarmente diffusi tra i maschi, o la presa in giro "per gioco" non sono definibili come bullismo in quanto implicano una simmetria della relazione, cioè una parità di potere e di forza tra i due soggetti implicati e una alternanza dei ruoli prevaricatore/prevaricato.* (tratto da "quaderno sul bullismo" di Telefono Azzurro- www.telefonoazzurro.it).

Ricordiamo inoltre che in generale, un fatto sporadico e occasionale, non ripetuto nel tempo, non intenzionale, non asimmetrico a livello relazionale, per quanto spiacevole non è ascrivibile ad un atto di bullismo.

Occorre quindi definire dei parametri che ci aiutino a leggere e prevenire gli eccessi.

Regole che definiscono confini e limiti di uno scherzo, perché non si sconfini nell'area della prepotenza, dell'umiliazione e dell'illegalità:

- Chi subisce lo scherzo non deve essere sempre la stessa persona
- Chi fa scherzi o prende in giro deve essere capace a sua volta di accettare scherzi e prese in giro da chiunque
- Chi subisce lo scherzo ha il diritto di dire "basta" e non viene contestato né commentato negativamente. La vittima deve avere ben chiaro che si trattava di uno scherzo o di una presa in giro e che da quel momento è finito
- Alla fine dello scherzo o della presa in giro, la vittima va sostenuta da tutti gli "spettatori" e i "complici" e deve poter sentire che non è isolato dagli altri. La vittima è il protagonista importante dello scherzo o della presa in giro e non deve sentirsi umiliato o deriso, ma alla fine dello scherzo deve percepire la vicinanza degli astanti
- L'artefice dello scherzo o della presa in giro deve accettare che la vittima possa esprimere la sua contrarietà a quanto ha subito
- Se lo scherzo non piace a chi lo subisce, chi lo ha organizzato si scusa, anche a nome degli altri spettatori
- Uno scherzo o una presa in giro devono avere una fine

- Non è vero che uno scherzo, per essere definito tale, debba necessariamente far ridere anche la vittima insieme agli altri: è possibile che uno scherzo scateni rabbia o altre emozioni negative, l'importante è che queste vengano accettate e che si attivi il sostegno di pubblico e artefice
- Se tutti i presenti non sono sintonizzati emotivamente con la vittima, questa ultima potrebbe sentirsi isolata e provare umiliazione e vergogna: in questo caso lo scherzo cessa di essere tale

Imputabilità del bullo minorenne

- Il minore di quattordici anni non è mai imputabile penalmente.
- Il minore tra i quattordici e i diciotto anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere attraverso consulenti professionali psichiatrici.
- La responsabilità dei genitori non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). L'affidamento alla sorveglianza di terzi solleva il genitore dalla presunzione di *culpa in vigilando* (responsabilità legata al tempo in cui i figli sono sotto la loro custodia), ma non da quella di *culpa in educando* (inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore).
- La responsabilità dei docenti è limitata al tempo in cui gli studenti sono sotto la loro custodia, comprendendo, oltre alle ore di lezione, anche la ricreazione, le gite scolastiche, le ore di svago trascorse nei locali di pertinenza dell'istituto scolastico come cortile e palestra, fino all'uscita degli studenti dal plesso scolastico. Il venir meno di tale responsabilità costituisce *culpa in vigilando*.
- Ai Dirigenti non spettano compiti di vigilanza ma di organizzazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici. Il Dirigente è tenuto responsabile nel caso non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambito scolastico e la disciplina tra gli alunni (*culpa in organizzando*)

Definizione del livello d'intensità dell'episodio di bullismo/cyberbullismo (B&C):

- Bassa intensità: non è necessario ricorrere all'Autorità Giudiziaria/Polizia Postale. Per es.: linguaggio offensivo (harassment) non reiterato, litigi online (flaming), esclusioni da chat di classe, molestie, "brutti scherzi", lievi prepotenze.
- Media intensità: non è necessario ricorrere all'Autorità Giudiziaria, ma bisogna attivare la Polizia Postale per la rimozione dei contenuti sulla rete. Per es.: cyberbullismo in fase iniziale.
- Alta intensità: vanno attivate entrambe le autorità. Sono casi di alta intensità tutti gli episodi di reato.

GESTIONE DEI CASI

ATTENZIONE! PRIMA DI PROCEDERE ACCERTARSI SEMPRE DI COME SIANO REALMENTE ANDATI I FATTI - SENZA MINIMIZZARE NÉ ENFATIZZARE – E AVVISARE SUBITO UN ADULTO DI RIFERIMENTO NELLA SCUOLA (UN DOCENTE, IL REFERENTE PER IL B&C O IL DIRIGENTE)

CASO A: SOSPETTO: il docente sospetta che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e della propria classe, riferibile ad un episodio di B&C

ATTORI ADULTI DA COINVOLGERE

- Condivide con il **referente B&C**: valuta con lui le possibili strategie d'intervento
- Dialoga con i **colleghi/e**, condividendo le sue preoccupazioni, per valutare insieme se sia il caso di avvisare il **consiglio di classe**.
- Valuta, eventualmente insieme ai colleghi/e, se sia il caso di avvisare il **Dirigente Scolastico**, anche in base al regolamento interno o a prassi consolidate.
- Sonda il clima di classe, ascoltando i ragazzi e monitorando ciò che accade, raccoglie informazioni senza fare indagini o interrogatori
- Cerca di capire il livello di diffusione dell'episodio nell'Istituto

CLASSE/I DA COINVOLGERE

- Dialoga con la classe: parla del B&C con la classe, senza far riferimento agli alunni che sospetta essere coinvolti nella situazione
- Suggestisce di chiedere aiuto per situazioni di questo tipo parlandone con un/a amico/a e un adulto di riferimento (un genitore o un professore con cui sia facile dialogare)
- Programma un'attività laboratoriale in classe
- Previene, se ancora non ci sono evidenze, lavorando con la classe sul clima e proponendo attività sull'empatia e sul riconoscimento delle emozioni proprie e altrui
- Informa gli alunni su ciò che dice la legge italiana sul B&C
- Continua a monitorare la situazione

CASO B: EVIDENZA: il docente ha evidenza che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e della propria classe, riferibile a un episodio di B&C

ATTORI ADULTI DA COINVOLGERE

- Condivide con il **referente B&C**: valuta con lui le possibili strategie d'intervento
- Avvisa il **Dirigente Scolastico**
- Richiede la consulenza dello Psicologo/a scolastico a supporto della gestione della situazione, in base alla gravità
- Dialoga con i **colleghi/e**: per condividere informazioni e strategie
- Informa i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dei ragazzi/e direttamente coinvolti (qualsiasi ruolo abbiano avuto), se possibile con la presenza dello psicologo/a su quanto accade e condivide informazioni e strategie
- Informa i **genitori** di ragazzi/e infraquattordicenni della possibilità di richiedere la rimozione, l'oscuramento o il blocco di contenuti offensivi ai gestori di siti internet o social o, successivamente, al Garante della Privacy
- Valuta come coinvolgere gli **operatori scolastici** su quanto sta accadendo
- A seconda della situazione e delle valutazioni operate con il **referente B&C**, il **Dirigente** e i **genitori**, segnala alla **Polizia Postale**: a) contenuto b) modalità di diffusione
- Se è opportuno, richiede un sostegno ai **Servizi Territoriali** o ad altre **Autorità competenti** (vedi *A chi rivolgersi*)

CLASSE/I DA COINVOLGERE

- Cerca di capire il livello di diffusione dell'episodio nell'Istituto e parla della necessità di non diffondere ulteriormente online i materiali
- Dialoga con la classe: parla del B&C con la classe senza far riferimento agli alunni coinvolti nella situazione
- Suggerisce di chiedere aiuto per situazioni di questo tipo parlandone con un/a amico/a e un adulto di riferimento (un genitore o un professore con cui sia facile dialogare)
- Programma un'attività laboratoriale per facilitare l'elaborazione della situazione
- Trova il modo di supportare la vittima e di responsabilizzare i compagni rispetto al loro ruolo, anche solo di spettatori, nella situazione

IL DIRIGENTE, IN ACCORDO CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Informa le famiglie degli alunni coinvolti
- Attiva gli interventi individuali: adotta misure di supporto per la vittima (anche eventualmente in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari del Territorio ASST)
- Prevede sanzioni e percorsi rieducativi di supporto per il bullo
- Attiva interventi di classe di riflessione e discussione, allo scopo di modificare le relazioni tra gli alunni. La discussione in classe dovrà essere proseguita anche una volta conclusa la fase disciplinare, per evitare che si ripropongano le stesse dinamiche negative che hanno portato all'episodio di bullismo/cyberbullismo


N.B.: se ha un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo, può chiedere in ogni momento una consulenza telefonica alla Helpline del Progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96 – operativo h. 24

COSA DEVE FARE UNO STUDENTE SE ASSISTE A UN EPISODIO DI BULLISMO

- Accorgersi della situazione: in base agli approfondimenti fatti a scuola, si tratta di un episodio di B&C?
- Interpretarlo come un'emergenza
- Assumersi la responsabilità dell'intervento: "Mi riguarda. E' anche un mio problema. Il mio intervento può essere utile. Non sono né complice, né spettatore passivo"
- Conoscere le strategie per intervenire:
 - a) Prendersi cura della vittima, per es.: ascoltarla, darle sostegno emotivo, consolarla, cercare di difenderla
 - b) Adottare comportamenti pro-vittima, es.: dire in modo assertivo al bullo di smetterla, coinvolgere la vittima nella propria rete sociale
 - c) Adottare comportamenti anti-bullo, per es.: non diventare complice del bullo, non restare a guardare senza fare niente, non ridere, mostrare disapprovazione per quello che sta accadendo, non condividere, non mettere "like"
 - d) Cercare aiuto, per es.: chiedere agli amici, parlare con un adulto (genitori, insegnanti, allenatori), segnalare la situazione
- Implementare la decisione, cioè attuare le strategie sopra elencate

IN SINTESI

Se si tratta di B&C si segue quanto stabilito dalla Legge Nazionale 29 maggio 2017, n. 71



CYBERBULLISMO COME INVIARE LE SEGNALAZIONI

Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto un modello per la segnalazione e il reclamo in materia di cyberbullismo e un indirizzo e-mail dedicato, in caso di inadempienza o mancata individuazione del responsabile del sito internet o social media su cui sono stati pubblicati contenuti lesivi di minori.

La recente legge n. 71/2017 prevede che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di un atto di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Qualora, entro le quarantotto ore successive, il soggetto responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore.

Sul sito del Garante <https://www.garanteprivacy.it> è ora disponibile una scheda informativa sui contenuti della legge n. 71/2017, nonché il previsto modello per la segnalazione e il reclamo, da inviare all'indirizzo e-mail cyberbullismo@gpdp.it.

Il modello presenta una sezione in cui inserire i dati anagrafici, quindi la segnalazione dell'episodio di cyberbullismo, relativamente alla quale è possibile scegliere tra i seguenti comportamenti: pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati, ovvero diffusione di contenuti on line allo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Segue l'indicazione del sito internet, social media o altro indirizzo web, sui cui è avvenuta la diffusione di contenuti lesivi, con la possibilità di allegare documenti (ad es. immagini, video, screenshot, etc.) e inserire una sintetica descrizione dei fatti.

Il modello richiede infine di specificare se il soggetto responsabile del sito internet non abbia provveduto all'oscuramento, rimozione o blocco, oppure non sia stato possibile identificare il suddetto responsabile, e se sia stata presentata o meno denuncia/querela per i fatti descritti.

A CHI RIVOLGERSI

Gli attori sul territorio per intervenire

A chi rivolgersi nel caso un minore - bambino o adolescente - si trovi ad affrontare problematiche relative all'utilizzo delle tecnologie dell'innovazione e della comunicazione?

Il primo aspetto fondamentale da sottolineare, e che può rappresentare una criticità per gli adulti di riferimento, è quello di stabilire a quale Servizio rivolgersi e con quale priorità. Non va infatti dimenticato

che, quand'anche la problematicità si generi o si sviluppi online, le conseguenze offline, anche a livello psicologico, non sono minori o di minor importanza.

Se l'aspetto tecnico può prevalere in termini di urgenza (si pensi all'importanza, in una situazione di cyberbullismo, che un contenuto denigratorio venga tempestivamente bloccato), anche le conseguenze sul piano della reputazione offline e i vissuti di chi è vittima hanno un'importanza cruciale.

L'aiuto di un esperto può essere determinante in questa fase, al fine di valutare i dettagli della specifica circostanza e comprendere quale possa essere il Servizio più adatto da informare della situazione, quale per primo e quale per ogni sfumatura particolare del singolo caso.

Di seguito si elencano i principali Servizi ed Agenzie del territorio deputate alla presa in carico dei vari aspetti che una problematica connessa all'utilizzo di internet può presentare. Mentre l'Ufficio Regionale Scolastico si occupa, in particolare, dei casi di cyberbullismo, gli altri enti gestiscono, con vari ruoli e gradi, tutti i comportamenti a rischio correlati ad un uso improprio di internet.

- **Comitato Regionale Unicef:** laddove presente, su delega della regione, svolge un ruolo di difensore dei diritti dell'infanzia.
- **Corecom** (Comitato Regionale per le Comunicazioni): svolge funzioni di governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale, con particolare attenzione alla tutela dei minori.
- **Ufficio Scolastico Regionale:** supporta le scuole in attività di prevenzione ed anche nella segnalazione di comportamenti a rischio correlati all'uso di internet.
- **Polizia Postale e delle Comunicazioni:** accoglie tutte le segnalazioni relative a comportamenti a rischio nell'utilizzo della Rete e che includono gli estremi del reato.
- **Aziende Sanitarie Locali:** forniscono supporto per le conseguenze a livello psicologico o psichiatrico delle situazioni problematiche vissute in Rete.
- **Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e Difensore Civico:** segnalano all'Autorità Giudiziaria i Servizi sociali e competenti; accolgono le segnalazioni di presunti abusi e forniscono informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; segnalano alle amministrazioni i casi di violazione e i fattori di rischio o di danno dovute a situazioni ambientali carenti o inadeguate.
- **Tribunale per i Minorenni:** segue tutti i procedimenti che riguardano reati, misure educative, tutela e assistenza.

Ogni cittadino può rivolgersi ai Servizi e alle Agenzie descritte per rappresentare la propria situazione che riguardi difficoltà nel rapporto tra minori e la Rete. Per una mappatura degli indirizzi di tali strutture sul territorio nazionale è possibile consultare il [Vademecum di Generazioni Connesse](#) "Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani", senza dimenticare che la Helpline di Telefono Azzurro è sempre attiva nell'offrire una guida competente ed un supporto in tale percorso.

La Helpline

La linea di ascolto 1.96.96 e la [chat](#) di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenni.

Il servizio di Helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

Le informazioni personali sono strettamente riservate e non vengono condivise con altri senza espressa autorizzazione, tranne nei casi previsti per legge, ovvero nel caso in cui il bambino/adolescente sia in una situazione di grave pericolo.

La linea di ascolto 1.96.96 è attiva 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

La chat è attiva dal lunedì al venerdì (8-22) e sabato/domenica (8-20).

Entrambe forniscono un aiuto immediato e competente su questioni quali:

- Uso sicuro di Internet e dei social network
- Adescamento online/grooming
- Pedopornografia
- Cyberbullismo
- Sexting, pornografia e sessualità online degli adolescenti
- Gioco d'azzardo online
- Violazione della Privacy
- Furto di identità in rete
- Esposizione a contenuti nocivi online
- Dipendenza da Internet
- Esposizione a siti violenti, razzisti, che invitano al suicidio o a comportamenti alimentari scorretti (pro-anoressia e pro-bulimia)
- Dipendenza da shopping online
- Videogiochi online non adatti ai ragazzi

La Hotline

Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a **contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete**.

Segnalare la presenza di materiale pedopornografico online consente alle forze dell'ordine di investigare al fine di individuare non solo chi produce, detiene e condivide questo materiale ma, soprattutto, di identificare i minori presenti nelle immagini e nei video e assicurare loro la protezione e il supporto necessari.

I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono:

- **Clicca e segnala** di Telefono Azzurro www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala

- **Stop-it** di Save the Children www.stop-it.it

Le segnalazioni relative alla presenza di materiale pedopornografico online sono inviate al Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia su Internet (C.N.C.P.O.), istituito presso il servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, seguendo procedure concordate e nel rispetto della privacy del segnalante, come disposto dalla legge in materia.

È importante fornire solo le informazioni che si hanno a disposizione e non attivarsi per ricercarne altre: in questo caso si rientrerebbe nella ricerca proattiva di materiale pedopornografico e di conseguenza passibili di reato.

Sulla base della segnalazione ricevuta, gli operatori di entrambi i Servizi procedono a coinvolgere le Autorità competenti per la gestione degli interventi più opportuni a fronte del contenuto o della piattaforma segnalata.

INDIRIZZI UTILI

POLIZIA POSTALE

- Tel. 02.43333011;
- E-mail: poltel.mi@poliziadistato.it –
- Sito web: <http://www.commissariatodips.it/> (Sportello per la sicurezza degli utenti sul Web)

STAZIONE CARABINIERI COMPETENTE PER IL LICEO SCIENTIFICO BOTTONI

- Comando Stazione Milano Porta Sempione
Via Tolentino, 1, 20155 Milano MI Telefono: 02 331 1527
- Comando Compagnia e Stazione Milano Porta Magenta
Via Vincenzo Monti, 58, 20145 Milano MI Telefono: 02 6276 6435

CORECOM

- Tel. 02.67482300
- E-mail: corecom@consiglio.regione.lombardia.it;
- Sito web: www.corecomlombardia.it/

TELEFONO AZZURRO

- Sito web: <http://www.azzurro.it/emergenza-0>

SAFER INTERNET CENTER: Servizi messi a disposizione per segnalazione di contenuti illegali e dannosi

- **“Clicca e segnala”** di Telefono Azzurro - sito web: www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
- **Stop-it** di Save the Children - sito web: www.stop-it.it

CONSULTORI ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO MUNICIPIO 8 – MILANO

Via Aldini 72, apertura: accesso su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.00.

- E-mail: consultorio.aldini@asst-fbf-sacco.it
- Telefono: 02 8578.8236

Piazzale Francesco Accursio 7, apertura: accesso su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.00

- E-mail: consultorio.accursio@asst-fbf-sacco.it
- Telefono: 02 8578.8237

ATS UOC Promozione Salute - UOS Milano Via Juvara 22

- E-mail: promozionesalute@ats-milano.it
- Telefono: 0285783872